

Illegittima l'assegnazione a un giovane imprenditore di un pascolo del demanio forestale regionale in violazione del diritto di prelazione previsto in favore del conduttore del fondo

Cons. giust. amm. Reg. Sic. 9 settembre 2024, n. 689 - de Francisco, pres.; Pizzi, est. - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Avv. distr. Stato) c. Raineri (avv. Giorgianni) ed a.

Agricoltura e foreste - Prelazione - Concessione al pascolo nei terreni del demanio forestale regionale - Assegnazione a un giovane imprenditore in violazione del diritto di prelazione previsto in favore del conduttore del fondo.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in appello, contenente altresì domanda cautelare, notificato il 10 luglio 2024 e depositato il giorno successivo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1955 del 2024 che, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Claudio Raineri – imprenditore agricolo, già conduttore del lotto 114/2022 (ora lotto n. 37/2023) denominato Santa Venera del Bosco, e partecipante all'avviso pubblico del predetto Assessorato prot. n. 32981 del 21 aprile 2023, per la concessione al pascolo nei terreni del demanio forestale regionale – ha annullato la determina del medesimo Assessorato n. 81 del 9 giugno 2023, nella parte in cui il lotto n. 37/2023 è stato assegnato alla sig.ra Barbara Sonia Taranto, in quanto giovane imprenditore, anziché al ricorrente.

2. Deduce l'Assessorato appellante che: *«i giovani imprenditori avevano la precedenza sulla scelta del lotto, tranne nel caso in cui venisse chiesto un affidamento poliennale e, in caso di scelta dello stesso lotto da più giovani, veniva effettuato il sorteggio. Nell'esercizio del suo potere ampiamente discrezionale, invece, l'Amministrazione non ha previsto, nell'Avviso pubblico de qui, il diritto di prelazione, al fine di garantire la massima partecipazione ed assicurare la rotazione degli affidamenti, in ossequio al principio legislativo di rotazione, nato dall'esigenza di garantire la libera concorrenza nelle procedure di gara e per evitare che un operatore economico possa monopolizzare gli affidamenti e stabilire un rapporto esclusivo con l'ente»* (pag. 12 dell'appello);

3. Nel presente giudizio si è costituito il sig. Claudio Raineri, con memoria di costituzione del 29 agosto 2024, chiedendo il rigetto dell'appello.

4. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2023 – avvisate le parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. – la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L'appello è infondato.

5.1. Infatti:

a) l'art. 6, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha fatto espressamente salvo il diritto di prelazione di cui all'art. 4-bis della legge n. 203/1982, previsto in favore del conduttore del fondo, anche nei confronti dei giovani imprenditori;

b) è già stato precisato dalla giurisprudenza che il suddetto diritto di prelazione non è escluso dal fatto che su tali terreni non vengano esercitate attività agricole, ma anche attività di pascolo e di allevamento (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 9102 del 2023);

c) seppur il diritto di prelazione di cui all'art. 4-bis della legge n. 203/1982 contemplava originariamente i soli conduttori di fondi dati in affitto, tuttavia, a seguito dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 228/2001, l'ambito oggettivo di operatività della suddetta prelazione è stato esteso anche ai casi in cui il terreno demaniale sia dato in concessione amministrativa, come appunto nel caso di specie;

d) di conseguenza l'estensione oggettiva dell'ambito di operatività della suddetta prelazione deve valere – al fine di evitare incongrui disallineamenti sistematici – anche sotto il profilo soggettivo, dovendosi quindi riconoscere la prelazione, prevista dal citato articolo 4-bis della legge n. 203/1982, anche in favore degli ex concessionari del fondo (come appunto l'odierno appellato, già concessionario del lotto in questione con provvedimento concessorio scaduto il 31 dicembre 2022).

6. In definitiva l'appello deve essere respinto.

7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)

